

Il Segretario generale Vicario

Presidente V Commissione consiliare

e p.c. Segreteria Presidente del Consiglio regionale

Segreteria Giunta Regionale

Direzione Regionale Turismo

LORO SEDI

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 18 – (R.U. CRL 0021453) R.U. REG. LAZIO 1013309 del 15/09/2023(Proposta~n.~34696~del~07/09/2023) – decisione~n.~30/2023 assegnato alla Commissione V.

rif. prot. 526/2023

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 - Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche", per l'acquisizione del parere di competenza, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Class: 2.10.1







IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio atti legis crl@cert.consreglazio.it

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Turismo

Sede

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 30 del 14.09.2023 concernente: Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 - Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche".

Ns. Prot. n. 526/2023.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 14 settembre 2023, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Maria Genoveffa BOCCIA)



REGIONE LAZIO





34696

DEL **DEL** 07/09/2023

STRUTTURA	Direzione:	TURISMO				
PROPONENTE	Area:	Area: PROGRAMMAZ. TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE				
Prot. n.	del					
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:						
Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 - Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche".						
(TIRATTERRA MARCO)	(TIRA	TTERRA MARCO) (C. S	TORTI)	(AD INTERIM A. SASSO D'ELIA)		
L' ESTENSORE	IL RESI	P. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE	RESPONSABILE	IL DIRETTORE REGIONALE		
ASSESSORATO	PRESIDEN	ZA DELLA GIUNTA REGIO	ONALE			
PROPONENTE				_	(Rocca Francesco) IL PRESIDENTE	
DI CONCERTO		0			IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X						
COMMISSIONE CONSILIARE:			VISTO P	ER COPERTURA FINANZ	ZIARIA:	
Data dell' esame:			B:	IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMA	E REGIONALE NIO E PATRIMONIO	
con osservazioni	Se	enza osservazioni		(MARCO MARAFINI)		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA			D	ata di ricezione: 13/09/2023	3 prot. 526	
ISTRUTTORIA:		BOCCIA MARIA GENOVEFFA 2023:09:15 13:26:43 CN=BOCCIA MARIA GENOVEF C=IT 0=REGIONE LAZIO - 2:54:97=VATIT-8014:3490581				
RSA/2048 bits						
IL I	RESPONSABILE DEL	PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENTE			

IL PRESIDENTE

(BOCCIA MARIA GENOVEFFA)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 – Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente,

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio con particolare riferimento all'art 47, co 2. lett. c;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", con particolare riferimento all'art.56 (*regolamenti autorizzati*);

VISTA la legge regionale n.8 del 24 maggio 2022 concernente" Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)";

VISTA la Legge regionale del 23novembre 2022, n.19 che detta "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022-Disposizioni varie", ed in particolare l'art.9, comma 33, lettera c), che introduce modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13;

VISTO il regolamento regionale n.7 del 3 agosto 2015 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche);

CONSIDERATO che le modifiche apportate dalla L.R. n.8/2022 e dalla L.R. n. 19/2022 alla L.R. 13/2007 riguardano, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia Regionale del Turismo, l'innalzamento da 40.000 a 60.000 del numero di abitanti del Comune in cui può essere localizzato l'albergo diffuso e l'introduzione del Codice identificativo delle strutture ricettive;

CONSIDERATO che alla luce delle recenti modifiche introdotte dal legislatore regionale in materia di organizzazione turistica e di localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio regionale si rende necessario procedere all'adeguamento del regolamento regionale 3 agosto 2015 n. 7 concernente "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale

per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)";

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 – Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale .Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche" che consta di n. 7 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con la quale si provvede a modificare gli articoli 2,6,8,11 del Regolamento;

VISTA la nota prot.0748315 del 7/7/2023 con la quale la Direzione regionale Turismo ha trasmesso all'Ufficio Legislativo della Regione Lazio il testo della suddetta proposta di Regolamento regionale per il coordinamento formale e sostanziale del testo stesso;

VISTA la nota prot.n. 0945070 del 30/8/2023 con la quale il Capo dell'Ufficio di Gabinetto comunica che, ai sensi dell'art. 65 comma 5bis, del Regolamento Regionale 1/2002, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di Regolamento regionale avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 – Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale .Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche";

RITENUTO necessario procedere all'adozione del regolamento regionale avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 – Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche";

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

di adottare il regolamento regionale avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015 n.7 – Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 23 della LR 6 agosto 2007 n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) e successive modifiche";

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) esul sito della Regione Lazio.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE:

"Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015, n. 7 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4-bis, dell'articolo 23 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche.".

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 3 agosto 2015, n. 7)

1. L'alinea del comma 1, dell'articolo 2, del r.r. 7/2015 è sostituita dalla seguente: "Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'albergo diffuso è localizzato in comuni con popolazione fino a un massimo di 60.000 abitanti ed esclusivamente negli ambiti di seguito indicati:".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del r.r. 7/2015)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 7/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "segnala l'inadempienza all'Ente territoriale competente, ai fini dell'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, all'irrogazione";
 - b) dopo le parole "L.R. 13/2007" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 7/2015)

- 1. All'articolo 8 del r.r. 7/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3:
 - 1) dopo le parole "L.R. 13/2007" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche";
 - 2) le parole "all'Agenzia regionale del Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "alla direzione regionale competente in materia di turismo";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette alla direzione regionale competente in materia di turismo gli aggiornamenti dei dati

sulla capacità ricettiva degli alberghi diffusi che hanno presentato la SCIA nel corso dell'anno precedente, comprese le nuove aperture o le variazioni intervenute. Contestualmente il Comune trasmette altresì un elenco riepilogativo degli alberghi diffusi esistenti, con i dati contenuti nella modulistica di cui al secondo periodo del comma 3. La direzione può richiedere la trasmissione degli aggiornamenti anche nel corso dell'anno.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 11 bis nel r.r. 7/2015)

1. Dopo l'articolo 11 del r.r. 7/2015 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

(Codice identificativo delle strutture ricettive)

- 1. Gli alberghi diffusi di cui al presente regolamento sono inseriti nell'apposita banca dati istituita presso la direzione regionale competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 23 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche, il quale dispone l'assegnazione di un codice identificativo a ciascuna struttura, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
- 2. La banca dati di cui al comma 1 è messa a disposizione dell'utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.
- 3. Le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del codice identificativo da parte degli alberghi diffusi sono disciplinate nella deliberazione di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 13/2007 e successive modifiche.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 11 ter nel r.r. 7/2015)

1. Dopo l'articolo 11 bis del r.r. 7/2015, come introdotto dal presente regolamento, è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

(Comunicazione a fini statistici e di monitoraggio e di analisi dell'offerta ricettiva)

- 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della 1.r. 13/2007 e successive modifiche, tutti i soggetti titolari o gestori degli alberghi diffusi di cui all'articolo 3, comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale e del monitoraggio dell'impatto dell'offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo a quello dell'arrivo del cliente.
- 2. Le modalità e i termini delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabilite dalle linee guida adottate con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1 bis, della l.r. 13/2007 e successive modifiche.".

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

1. I titolari o i gestori degli alberghi diffusi già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso delle condizioni di localizzazione legittimamente riconosciute alla medesima data, proseguono la propria attività.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.

